Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 22 ottobre — Numero 250

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1461 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 20 dicembre 1914, n. 1375, e 23 maggio 1915, n. 70, e i decreti Luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, 12 dicembre 1918, n. 1986, e 19 giugno 1919, n. 1046;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini assegnati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1046, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1923 ed al 31 dicembre 1925.

Art 2.

Al 1° comma dell'art. 8 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700 è sostituito il seguente:

« Nell'interesse degli Enti consorziati sarà formato un fondo di garanzia mediante l'accantonamento:

a) degli utili delle operazioni che saranno fatte dal Consorzio durante il periodo della sua esistenza;

b) di un quarto degli utili che gli Istituti di emissione ricaveranno dalle operazioni di risconto cambiario da essi effettuato al Consorzio a partire dalla data del presente decreto ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1464 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Visto l'articolo 63 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, che approva il

ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, ed il regolamento relativo approvato con decreto Luogotenenziale n. 1240 del 22 luglio 1915;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, col quale è approvato il regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Considerato che l'attuale ruolo organico del personale dei fanalisti è numericamente appena sufficiente ad assicurare la regolarità del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, e che nessuna riduzione quindi può subire senza compromettere la regolarità del servizio stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e quelle del primo comma dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971, non sono applicabili al ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 2.

Il ministro della marina è autorizzato ad indire concorsi per titoli per coprire i posti attualmente vacanti e quelli che si renderanno vacanti in seguito nell'organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, dedotti i posti che, a termini del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, devono riservarsi agli invalidi di guerra.

Con decreto del ministro della marina saranno stabilite le modalità dei concorsi ed i requisiti che dovranno possedere i concorrenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto Il guardasigilli: FERA

Il numero 1456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal . decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sulla proposta del Nostro ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della regolarizzazione degli stipendi al 1° giugno 1917, prevista dagli articoli contenuti nel capo V, titolo XI, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, ai sotto ispettori in funzioni ispettive e di dirigenza, i quali partecipavano in fatto alle gratificazioni previste dall'art. 4 (comma 2°) della legge 13 aprile 1911, n. 310, è applicabile la disposizione del 2° comma dell'art. 278 del detto regolamento del personale anzichè quella del 1° comma dell'art. 277 del regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, n. 3 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Visto l'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, numero 167, relativo alla tassa di bollo sulle ricevute, note, conti e fatture;

Atteso chè per l'attuazione della tassa anzidetta è necessario istituire nuove marche da bollo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite nuove marche a tassa fissa da L. 0,50, 0,70, 0,90, 6, 10, 20, 30 e 50, della forma di un rettangolo alto millimetri 28 e largo millimetri 22 e stampate su carta bianca portante nella filigrana la corona reale. Dette marche constano di una cornice a spigoli vivi formata da triplice filetto rettilineo, la quale racchiude un serto circolare di foglie di alloro e di quer-

cia tenute insieme da due nastri con le estremità a svolazzo.

Entro il serto circolare campeggia su fondo lineato orizzontalmente la Nostra effigie veduta di profilo e rivolta a destra del riguardante.

Nella parte superiore delle marche è stampata la leggenda « Marca da bollo », e nella parte inferiore la indicazione del valore in cifre per le marche da L. 0,50, 0,70, 0,90 e 50, in lettere per le marche da L. 6, 10, 20 e 30.

Le marche da L. 0,50, 0,70 e 0,90 sono ad una sola stampa rispettivamente in colore violetto, turchino e verde.

La marche da lire 6, 10, 20, 30 e 50 sono ciascuna di due diversi colori.

La Nostra effigie, il campo lineato ed il tratteggio diagonale sono per le cinque marche anzidette in colore violetto.

Il colore della cornice, del serto circolare e delle iscrizioni varia a seconda della marca come appresso:

Marca da L. 6: bruno siciliano;
Marca da L. 10: turchino;
Marca da L. 20: giallo cupo;
Marca da L. 30: verde;
Marca da L. 50: granata.

Art. 2.

La vendita e l'uso delle nuove marche di che al precedente articolo avrà principio a misura che gli Uffici del registro e del bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1469 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630;

Veduto il Nostro decreto 5 agosto 1920 col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'anno scolastico 1920-921 è sospesa l'applicazione degli articoli 19, 20, 22 e 23 del regolamento approvato con Nostro decreto 5 agosto 1920, n. 1256, nella parte relativa al conferimento delle supplenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1467. Regio decreto 30 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Livorno.

N. 1470. Regio decreto 25 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene approvato lo statuto della Società « La Casa di Dante » in Roma.

N. 1471. Regio decreto 18 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Brusson (Torino), già fissato in L. 2935,49, col decreto Regio 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 3415,49, dal 1° ottobre 1919.

N. 1472. Regio decreto 9 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto della Società piemontese di archeologia e belle arti di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro, il 17 gennaio 1897, n. 9 e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie ed il risanamento della circolazione cartacea;

Veduto il regolamento sui biglietti di Stato e di Banca approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato con decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1613;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1898, n. 5204, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti da L. 10, modificato coi RR. decreti 1° aprile 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, numero 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281; e coi decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 946, e 4 luglio 1918, numero 996;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificati coi RR. decreti 2 aprile 1905, n. 117, 18 dicembre 1910, n. 904, 22 gennaio 1911, n. 62, 29 marzo 1914, n. 281 e coi decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 946 e 4 luglio 1918, n. 996;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 10 e 5 per rifornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di un nuovo quantitativo di biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 del tipo attuale per un importo di lire centocinquanta milioni (L. 150.000.000) del taglio di lire cinque e di lire ottanta milioni (L. 80.000.000) del taglio di lire dieci, occorrente a rifornire il fondo di scorta dei logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti col Regio decreto 7 ottobre 1904, n. 556 per quanto riguarda quelli da lire cinque e col Regio decreto 5 febbraio 1888, n. 5204 per quanto riguarda quelli da lire 10, e modificati poi con gli altri decreti Reali e Luogotenenziali sopra citati.

I biglietti da lire cinque saranno in numero di trenta milioni suddivisi in trecento serie composte ciascuna di centomila biglietti numerati progressivamente da 1 a 100.000.

I biglietti da lire dieci saranno in numero di otto milioni suddivisi in ottanta serie composta ciascuna di centomila biglietti numerati pure da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 ottobre 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le istanze in data 1° ottobre e 30 novembre 1919, nn. 4509 e 5637, con le quali la Società trazione elettrica lombarda, succeduta alla Società Edison nella concessione delle tramvie Milano-Monza, Milano-Affori, Milano-Corsico, Affori-Varedo e Corsico-Abbiategrasso, ha chiesto una proroga alle scadenze delle relative concessioni;

Visti i rapporti 6 marzo e 8 luglio 1920, nn. 3689 e 4912, del Regio Circolo d'ispezione delle ferrovie di Milano, dai quali risulta la opportunità di accordare la richiesta proroga per la durata di anni dieci a compenso degli oneri, dipendenti dal rincaro dell'energia elettrica e dei materiali di esercizio, sostenute negli anni 1918 e 1919;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560;

Decreta:

Sono prorogate di anni dieci, e cioè fino al 31 dicembre 1951, le scadenze delle concessioni delle linee tramviarie Milano-Monza, Milano-Affori, Milano-Corsico, Affori-Varedo e Corsico-Abbiategrasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 settembre 1920.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale 21 settembre 1920 che pubblica il bando di concorso ai posti gratuiti e semigratuiti vacanti negli Istituti femminili di educazione;

Ritenuto opportuno prorogare il termine, fissato al 31 ottobre 1920, per la presentazione delle domande da parte delle concorrenti;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4, del decreto Ministeriale 21 settembre 1920 anzidetto, è modificato nel senso che il termine utile per la presentazione delle domande viene prorogato al 15 novembre 1920.

Roma, 20 ottobre 1920.

Il ministro
CROCE.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Vista l'autorizzazione di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 1920, n. 11017|10-A-I;

Determina:

Col giorno 1° ottobre 1920 viene posto in vigore il seguente regolamento per la ripartizione degli onorari per il personale della procura di finanza di Trieste:

Art. 1.

Gli articoli 18 e 19 del testo unico 24 novembre 1913, n. 1304 e l'art. 62 del regolamento di pari data n. 1369 sono da applicarsi anche alla procura di finanza di Trieste secondo le seguenti disposizioni.

Art. 2.

La procura di finanza di Trieste cura, come per lo passato, a sensi dell'ordinanza 9 marzo 1898 B. L. I. e dell'istruzione di Cassa l'esazione delle spese poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti dagli uffici medesimi e ripartisce secondo le norme in appresso gli onorari (deserviti) compresi in queste spese.

Art. 3.

Nei casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione di spese e nei casi di transazione viene corrisposta dallo Stato alla procura di finanza la metà degli onorari che avrebbe dovuto portare la controparte soccombente. La procura di finanza richiede in questi casi, trasmettendo la specifica delle spese assieme all'incartamento della causa, il parere della Giunta della Camera degli avvocati nella propria sede.

Art. 4.

Il riparto degli onorari presso ciascun ufficio viene fatto quadrimestralmente a partire dal 1° luglio 1920 e vi saranno da comprendersi anche le somme riscosse dopo questa data per partite arretrate delle gestioni antecedenti al 1° luglio 1920.

Art. 5.

Gli onorari vengono distribuiti nel modo seguente:

La somma - dopo prelevato 1|20 da ripartirsi tra i funzionari di ordine ed 1|30 da ripartirsi tra i funzionari di ragioneria - va divisa in 2 parti uguali:

L'una è distribuita in tante quote eguali quanti sono nel giorno del riparto i funzionari di concetto in ufficio.

L'altra parte viene distribuita con riguardo allo stipendio che ciascuno ha il giorno della ripartizione.

Nello stabilire la quota proporzionale non si tiene calcolo che del puro stipendio (compresi gli avanzamenti in gradini superiori) senza riguardo ad assegni personali ed aggiunte di attività, di caroviveri e simili.

Art. 6.

Il ventesimo rispett. il trentesimo come all'articolo precedente viene ripartito a favore degli impiegati d'ordine rispett. di ragioneria per metà in quote eguali e per l'altra metà in proporzione dell'effettivo stipendio di ciascuno.

Art. 7.

Il funzionario che in corso del quadrimestre viene trasferito in altro ufficio, partecipa per l'intero quadrimestre al riparto dell'ufficio presso il quale è stato tramutato.

Il funzionario che entri a far parte del personale dell'ufficio nel corso del quadrimestre, partecipa alla distribuzione dal giorno in cui, immesso in funzione, ha cominciato a prestare servizio.

Art. 8.

Nell'ultimo giorno dei mesi di ottobre, febbraio e giugno il capo-ufficio ordina la chiusura della contabilità del quadrimestre,

Un estratto dai libri di cassa sugli introiti degli onorari nel quadrimestre, da compilarsi giusta la seguente modula (1).

ESTRATTO
dai registri di cassa della Procura di finanza sulle entrate degli onorari (deserviti) nel quadrimestre . . .

Entrate per competenza				Totale	
arretrata		corrente			
L.	C.	L.	C.	L.	C.

La tabella dei funzionari in servizio da compilarsi giusta la seguente modula (2).

TABELLA
dei funzionari in servizio nel quadrimestre . . .

N. progress.	Cognome e nome del funzionario	Grado	In servizio		Stipendio al giorno del riparto		Annotazioni
			dal giorno	al giorno	L.	C.	

Il progetto di riparto da compilarsi giusta la seguente modula (3).

PROGETTO
di riparto degli onorari per il quadrimestre.....

N. progressivo	Cognome e nome del funzionario	Grado	Importo da assegnarsi		Annotazioni
			L.	C.	

e l'eventuale parere della Camera degli avvocati vengono prodotti, previo esame contabile da parte della ragioneria, al Commissariato generale civile, il quale appone sul progetto di riparto l'approvazione, eventualmente, previo esame dell'esattezza degli amminicoli da parte di un proprio delegato, al quale sono da mettersi a disposizione tutti i registri di cassa ed i relativi incartamenti processuali.

Sulla base del progetto approvato il capo ufficio dispone per l'assegno degli onorari ai singoli funzionari.

Art. 9.

Il funzionario destituito, dispensato o sospeso dal servizio in corso del quadrimestre perde il diritto alla partecipazione del riparto.

Il funzionario che senza giustificato motivo abbandoni l'ufficio o non obbedisca prontamente all'invito di ritornarvi, perde la quota quadrimestrale corrispondente al tempo, della abusiva assenza.

Art. 10.

Non hanno diritto al riparto durante tutto il tempo dell'applicazione coloro che siano chiamati a prestar servizio presso altri uffici amministrativi centrali o provinciali.

Nel caso di collocamento a riposo, di accettazione di dimissioni volontarie, di passaggio nella magistratura o in altre Amministrazioni dello Stato, si partecipa al riparto fino alla data stabilita nel relativo provvedimento. Questa norma vale anche per chi è collocato in aspettativa e la sua partecipazione al riparto ricomincia nel giorno della riassunzione in servizio.

Art. 11.

La quota, dovut in ragione di tempo agli eredi del defunto, è pagata dietro esibizione dei documenti prescritti dal regolamento di contabilità genera dello Stato.

Art. 12.

Reclami contro il riparto sono da prodursi entro 14 giorni dal giorno della notificazione del riparto al capo ufficio, il quale li trasmette per la decisione al Commissariato generale civile.

Art. 13.

Rimangono invariate le norme di contabilità per i deserviti fiscali (onorari) stabilite nell'istruzione provvisoria per il servizio di Cassa delle procure di finanza (Ordinanza 21 novembre 1907, n. 78296|07).

Trieste, 9 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista l'istruzione di servizio per le procure di finanza (Ordinanza 9 marzo 1898, B. L. I., n. 41), l'istruzione provvisoria per il servizio di Cassa delle procure di finanza (Ordinanza 21 novembre 1907, n. 78296-07), il testo unico 24 novembre 1913, n. 1304 e il regolamento di pari data, n. 669;

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Vista la nota 26 settembre 1920, n. 11017-10-A-1 della presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio centrale per le nuove Provincie;

Ordina:

Art. 1.

Gli articoli 18 e 19 del testo unico 24 novembre 1913, n. 1304 e l'art. 62 del regolamento di pari data, n. 669 sono da applicarsi anche alle procure di finanza di Trieste e Trento secondo le seguenti disposizioni.

Art. 2.

Le procure di finanza di Trieste e Trento curano, come per lo passato, a sensi dell'ordinanza 9 marzo 1898, n. 41 B. L. I. e dell'istruzione di Cassa l'esazione delle spese poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti dagli uffici medesimi e ripartiscono secondo le norme in appresso gli onorari (deserviti) compresi in queste spese.

Art. 3.

Nei casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione di spese e nei casi di transazione viene corrisposta dallo Stato alle procure di finanza la metà degli onorari che avrebbe dovuto portare la controparte soccombente.

La procura di finanza richiede in questi casi, trasmettendo la specifica delle spese assieme all'incartamento della causa, il parere della Giunta della Camera degli avvocati nella propria sede.

Art. 4.

Il riparto degli onorari presso ciascun ufficio viene fatto quadrimestralmente a partire dal 1° luglio 1920 e vi saranno da comprendersi anche le somme riscosse dopo questa data per partite arretrate delle gestioni antecedenti al 1° luglio 1920.

Art. 5.

Gli onorari vengono distribuiti nel modo seguente:

La somma - dopo prelevato 1/20 da ripartirsi fra i funzionari d'ordine ed 1/30 da ripartirsi fra i funzionari di ragioneria - va divisa in due parti uguali:

L'una è distribuita in tante quote eguali quanti sono nel giorno del riparto i funzionari di concetto in ufficio.

L'altra parte viene distribuita con riguardo allo stipendio che ciascuno ha il giorno della ripartizione.

Nello stabilire la quota proporzionale non si tiene calcolo che del puro stipendio (compresi gli avanzamenti in gradini superiori) senza riguardo ad assegni personali ed aggiunte di attività, di caroviveri e simili.

Art. 6.

Il ventesimo rispett. il trentesimo come all'articolo precedente viene ripartito a favore degli impiegati d'ordine rispett. di ragioneria per metà in quote eguali e per l'altra metà in proporzione dell'effettivo stipendio di ciascuno.

Art. 7.

Il funzionario che in corso del quadrimestre viene trasferito in altro ufficio, partecipa per l'intero quadrimestre al riparto dell'ufficio presso il quale è stato tramutato.

Il funzionario che entri a far parte del personale dell'ufficio nel corso del quadrimestre, partecipa alla distribuzione dal giorno in cui, immesso in funzione, ha cominciato a prestare servizio.

Art. 8.

Nell'ultimo giorno dei mesi di ottobre, febbraio e giugno il capo ufficio ordina la chiusura della contabilità del quadrimestre.

Un estratto dai libri di cassa sugli introiti degli onorari nel quadrimestre (mod. 1);

la tabella dei funzionari in servizio (mod. 2);

il progetto di riparto (mod. 3), e

l'eventuale parere della Camera degli avvocati vengono prodotti, previo esame contabile da parte della ragioneria, al Commissariato generale civile, il quale appone sul progetto di riparto l'approvazione, eventualmente previo esame dell'esattezza degli ammincoli da parte di un proprio delegato, al quale sono da mettersi a disposizione tutti i registri di cassa ed i relativi incartamenti processuali.

Sulla base del progetto approvato il capo-ufficio dispone per l'assegno degli onorari ai singoli funzionari.

Art. 9.

Il funzionario destituito, dispensato o sospeso dal servizio in corso del quadrimestre, perde il diritto alla partecipazione del riparto.

Il funzionario che senza giustificato motivo abbandoni l'ufficio o non obbedisca prontamente all'invito di ritornarvi, perde la quota quadrimestrale corrispondente al tempo della abusiva assenza.

Art 10.

Non hanno diritto al riparto durante tutto il tempo dell'applicazione coloro che siano chiamati a prestare servizio presso altri uffici amministrativi centrali o provinciali.

Nel caso di collocamento a riposo, di accettazione di dimissioni volontarie, di passaggio nella magistratura o in altre Amministrazioni dello Stato, si partecipa al riparto fino alla data stabilita nel relativo provvedimento. Questa norma vale anche per chi è collocato in aspettativa e la sua partecipazione al riparto ricomincia nel giorno della riassunzione in servizio.

Art. 11.

La quota, dovuta in ragione di tempo agli eredi del defunto, è pagata dietro esibizione dei documenti prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Reclami contro il riparto sono da prodursi entro 14 giorni dal giorno della notificazione del riparto al capo ufficio, il quale li trasmette per la decisione al Commissariato generale civile.

Art. 13.

Rimangono invariate le norme di contabilità per i deserviti fiscali (onorari) stabilite nell'istruzione provvisoria per il servizio di cassa delle Procure di finanza (Ordinanza 21 novembre 1907, numero 78290/07).

Art. 14.

Quest'ordinanza entra in vigore il giorno in cui comincerà a funzionare la Procura di finanza in Trento.

Trento, 3 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
CREDARO.

Allegati all'Ordinanza 3 ottobre 1920, n. 59924.

Modulo 1.

ESTRATTO

dai registri di cassa della Procura di finanza sulle entrate degli onorari (deserviti) nel quadrimestre......

Entrate per competenza				Totale	
arretrata		corrente			
L.	C.	L.	C.	L.	C.

Modulo 2.

TABELLA

dei funzionari in servizio nel quadrimestre......

N. progress.	Nome e cognome del funzionario	Grado	In servizio		Stipendio al giorno del riparto		Annotazioni
			dal giorno	al giorno	L.	C.	

Modulo 3.

PROGETTO

di riparto degli onorari per il quadrimestre......

Numero progressivo	Nome e cognome del funzionario	Grado	Importo da assegnarsi		Annotazioni
			L.	C.	

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 21 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 80	New York	26 44
Londra	90 89	Berlino	37 79
Svizzera	417 21	Vienna	9 50
Spagna	374 —	Praga	32 50
Oro	360 365		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	67 46	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	69 09	

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di providenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite agl'insegnanti elementari, alle loro vedove od ai loro orfani dal Consiglio d'amministrazione ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 2° trimestre 1920 a carico del Monte pensioni dei maestri elementari.

PENSIONI DIRETTE.

Grifo Cosimo, L. 2533,67 — Monti Letizia, L. 234',67 — Orlandini Emidio, L. 2162,78 — Borgna Marcello, L. 2127,58 — Terzoli Giuseppe, L. 2027,40 — Cebrelli Giuseppina, L. 2018,81 — Rossi Luigi, L. 1921.37 — Santoli Giulio. L. 1884,18 — Prunas Antonio, L. 1864.53 — Di Donato Antonio, L. 1863,05 — Vittoria Libera, L. 1840,21.

Caso Giuseppe Felice, L. 1816,94 — Malatesta Geltrude, L. 1672 — Alais Celestino, L. 1640,33 — Bajardi Pietro, L. 1572,79 — Minotti Bernardino, L. 1 51,60 — Rovere Giovanna, L. 1539,66 — Soussel Maria, L. 1529,71 — Felici Benedetto, L. 1436,21 — Lucchini Andrea, L. 1412,20 — Carrera Atelaide, L. 1399,69 — Gallerani Amedeo, L. 1373.62 — Lafranco Enrichetta, L. 1338.02.

Farneschi Livia, L. 1332,13 — Zoratti G. Battista, L. 1307,90 — Loce Giovanna, L. 12[illegible] — Preto Lucia, L. 1267,51 — Bonardi Emilia, L. 1245,46 — Conti Giuseppe, L. 1236,41 — Zampa Davide, L. 1229,83 — Antino Giov. Giacomo, L. 1012,97 — Mainelli Luigia, L. 1121,96 — Palvarini Davide, L. 1 84,41 — Alemanno Annunziato, L. 1071,76 — Corapi Elisabetta L. 1023,60 — Franceschini Adele, L. 996,41.

Cavignani Giuseppina, L. 992,40 — Giacomino Maria, L. 992,06 — Pecorari Beatrice, L. 936,15 — Giorgi Adele, L. 962,91 — De Passeri Ernesta, L. 959,09 — Lora Giovannina, L. 943,31 — Gazzi Arpalice, L. 888,49 — Magenza Rosa, L. 885,99 — Zanini Santa, L. 883,54 — Barosi Elisa, L. 872,12 — Pascucci Pietro, L. 833,93 — Gandioso Stanislao, L. 800,62 — Intrepido Teodemia, L 797,16 — Bottura Adele, L. 768,65 — D'Agostino Michelina, L. 774,95 — Rivoli Virginia, L. 786,88 — Neri Emma, L. 765,11 — Ternavasio Ester, L. 756,58 — Panzeri Virginia, L. 739,81 — Cotignola Emilia Guglielmina, L. 738,97 — Billi Cesira, L. 738,25.

De Silva Gabriele, L. 724,52 — Manari Ester, L. 721,64 — Toso Teresa, L. 720,85 — Sibboni Giulia, L. 720,84 — Bazzotti Rosa, L. 7 5,7[illegible] — Lanfranco Enrichetta, L. 668,47 — Masseli Maria, L. 651,48 — Loveriti Guglielma, L. 635,89 Ponti Maria, L. 59[illegible],39 — Turini Gemma, L. 594,28 — Urbain Serafina, L. 580,90 — De Simone Brigida, L. 578,16 — Zanolini Maria, L. 544,13 — Terenzio Giuseppe, L. 536,41 — Cossu Caterina, L. 500 — Carpeggiani Elisa, L. 470,12 — Corva Alberto, L. 436,42 — Santini Teresa, L. 431,56 — Stella Giacomo, L. 424,86 — Mariani Giuditta, L. 500 — Bradanini Maria, L. 500 — Altobelli Aurora, L. 398,96 — Margini Anna, L. 364,32 — Campolieto Berenice, L. 352,88.

Supplementi di pensione.

Ramoino Camilla, L. 20,24.

PENSIONI DI RIVERSIBILITÀ.

Vedove di maestri con o senza prole.

Fasano Domenica, ved. m. Boniello Alfonso, L. 1150,66 — Tofani Emilia, ved. m. Paglicci Antonio, L. 970,05 — Pintozzi Rosa Caterina, ved. m. p. Rivelli Domenico, L. 897 — Scali Francesca, ved. m. p. Ieraco Gaetano, L. 850 — Carnerlingo Teresa, ved. m. p. Moraca Antonio, L. 825 — Sala Orsola, ved. m. Ortalli Luigi, L. 801,86 — Pocci Emilia, ved. m. p. Gazzarri Giusto, L. 795 — Cataldi Emilia, vedova m. p. De Martino Salvatore, L. 762,50 — Zitta Tecla, ved. m. p. Viaggi Giov. Giacomo, L. 759,12 — Nicodemo Michelina, ved. m. p. Lomonoco Raffaele, L. 750 — Doria Anna, ved. m. Orlando Emanuele, L. 727,76 — Filizzola Celeste, ved. m. Pausania Giuseppe ed agli orfani di 1° letto, L. 723,94 — Lavarra Isabella, ved. m. p. Masi Giovanni, L. 721,81 — Paparelli Mariantonia, ved. m. p. Pagni Amato Vincenzo, L. 690,84.

Apostolo Rosa, ved. m. p. Miglio Paolo, L. 684,97 — Calvi Maria, ved. m. Balduzzi Francesco, L. 660,42 — Celesia Marianna, ved. m. p. Carta Domenico, L. 620,56 — Cesaris Maria, ved. m. p. Albertini Giovanni, L 596,93 — Marassi Carlotta, ved. m. p. Gasparini Evergete, L. 594,45.

Battistel Maria Luigia, ved. m. p. Boda Candido, L. 585,22 — Jannone Filomena, ved. m. p. Cima Giov. Battista, L. 580,53 — Tortonese Carolina, ved. m. p. Casalengo Domenico, L. 572 — Mendola Maria Giuseppa, ved. m. Montana Calogero, L. 555,88 — Trevisan Maria, ved. m. p. Nardi Giacinto, L. 555 — Bandana Barbara, ved. m. p. Bondonio Giovan Battista Giacinto, L. 551 59 — Alinei Maddalena, ved. m. Ponte Pietro, L. 543,91.

Consiglio Francesca, ved. m. p. Mirabella Vincenzo, L. 540 — Eusebio Seconda, ved. m. p. Negri Gerolamo, L. 538,79 — Montini Anna Ma Eleonora Ebe, ved. m. p. Ratti Giov. Battista, L. 519,58 — Calcagnino Angela, ved. m. p. Martelli Orfeo, L. 511,12 — Pacchiani Maria, ved. m. p. Cheli Enrico, L. 510,31 Castelli Penelope, ved. m. p. Fontanabona Ermete, L. 495,02 — Maiorano Carmela, ved. m. p. Di Lillo Pasquale, L. 493,86 — Francescoli Armanda, ved. m. p. Rosario Giorgio, L. 492,16 — Dell'Orso Anna Maria, ved. del m. Silveri Alessandro, L. 481,31 — Bruni Anna, ved. m. p. Guaita Pietro, L. 465,98 — Pala Lucia, ved. m. p. Pinna Serra Michele, L. 464,74 — Ferrari Blandina, ved. m. p. Affaticati Ercole, L. 457,14.

Quadro M. Rosa Clotilde, ved. m. Gazzolo Carlo Camillo, L. 445,11 — Amidi Irene ved. m. Tomasini Oreste, L. 437,24 — Romano Adelaide, ved. m. p. Maffeo Carmine, L. 415 — Passalacqua

Santa, ved. m. p. Dell'Olio Filomena, L. 413, 25 — Rubinato Maria, ved. m. Sartori Giovanni, L 405,11 — Sorlini Emilia, ved. m. Sorlini Giacomo, L. 392,26 — Girardi Caterina, ved. m. p. Mores Domenico, L. 373,34 — Del Giudice Maria, ved. m. Scarano Filippo, L. 348,01 — Cerioni Enrica, ved. m. Scoccianti Luigi, L. 326,66 — Beccarini Crescenzi Luisa, ved. m. p. Calamati Oreste, L. 293,79.

Nuti Luisa, ved. m. Bencini Alessandro, L. 289,09 — Leonardi Virginia, ved. m. p. Pelonghini Enrico, L. 270,83 — Mazzonetto Giovanna, ved. m. p. Silvestri Giacomo, L. 250 — Cadeddu Norma, ved. m. De Murtas Emanuele, L. 250 — D'Aquino Paolina, ved. m. p. Mauri Luigi, L. 250 — De Battista Luigia, ved. m. p. Pedal Angelo, L. 250 — Laino Ambrosina, ved. m. Otranto Giuseppe, L. 250 — De Rigo Maria, ved. m. Sacco Pietro, lire 250 — Aliprandi Angioletta, ved. m. p. Fumagalli Mauro, L. 250.

Soli orfani.

Di Nicola Grazietta, orf. della m. Di Marco Maria, L. 457,39 — Orfani della m. Federighi Cesira in Arrigoni L. 387,28.

Orfana della m. Terzi Giuseppina, ved. Mora, L. 343,75 — Orfani del m. p. Rovaris Stefano, L. 337,48 — Orfani della m. Natali Annita, ved. Capitali, L. 287,55 — Orfana della m. Marchini Clotilde in Guidetti, L. 277,98 — Orfani della m. Quadri Severina in Pedrali, L. 250 — Orfana m. p. Biscardi Amalia in Scialls, L. 274,15 — Orfana della m. Meloro Carolina in Ficaciello, L. 250 — Orfani della m. Marchione Rosaria in Zami. L. 250 — Orfani della m. Maffozzoni Brigida in Baietto, L. 250 — Orfani della m. Mendoni Agnese in Rigo, L. 250.

Indennità dirette.

Serangeli Sigismonda, L. 2381,09 — Pedrazzo Cesira, L. 2173,13 — Cerutti Antonio, L. 1834,34 — Bortolotti Enrico e per esso defunto i suoi eredi, L. 1802,56 — Vassallo Elena, L. 1800,98 — Ghedin Argia, L. 1461,83 — Da Re Eugenia, L. 1221,32 — Dal Passo Maria Maddalena, L. 1091,93 — Arcangeli Carolina in De Nora, L. 1031,73 — Impallomeni Giuseppe, L. 1005,70 — Giacalone Caterina, L. 992,97 — Pegorari Faustino, L. 886,24 — Pezzotta Catterina, L. 875,74 — Barberis Maria, L. 857,25 — Negrini Maffeo, L. 728,09.

Indennità indirette.

Bufalini Filomena ved. del m. Veracchi Ubaldo, L. 1214 — Masina Ernesta, ved m. Riboni Antonio, L. 1149,14 — Del Maschio Carlotta Carolina, ved. Terreni Angiolo, L. 1134,46 — Girardini Ada, ved. del m. Seraglia Fabio, L. 1078,96 — Lamanna Agata Artemisia, ved. del m. Lapera Vincenzo, L. 1068,01 — Paoletti Giovanna, ved. del m. Orazio Alessandro, L. 932,72 — Rotella Amalia, ved. del m. Maggio Luigi, L. 831,12 — Zega Elena, ved. del m. Pascucci Pompeo, L 807,40 — Dal Fante Jole, ved. del m. Bonetto Angelo Pompeo, L. 721,52 — Incicco Francesca, ved. del m. Morelli Antonio, L. 715,55 — Liccardi Carmela, ved. del m. Carmeci Salvatore, L. 630,37 — Passera Domenica, ved. del m. Degioanni Edo, L. 613,27 — Gambetta Maria, ved. m. Zecca Luigi, L. 451,39.

Soli orfani.

Orfani m. Vanni Maria in Lemma, L. 1202,80 — Orfani m. Livatino Francesca in Caruselli, L. 979,91 — Orfani m. Sette Anna in Pace, L. 918,31 — Orfani m. Barbetta Maria Carolina in Luè, L. 832,27 — Orfani m. Moretti Margherita in Lodi, L. 752,75 — Orfani m. Dongili Elisa in Beghelli, L. 706,23 — Orfani m. Stagi Armida in Meucci, L. 641,48 — Orfani m. Valbusa Annita in Piccioni, L. 634,25.

Orfani m. De Gandolfo Eleonora in Vendra, L. 620,76 — Orfano m. Blanc Camillo, L. 610,16 — Orfani m. Ruffo Maria Antonia in Zocco, L. 602,08 — Orfani m. Guerra Ernesta in Bocchini, L. 554,92 — Orfani m. Candia Maria in Gorgone, L. 433,04.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Ciotti cav. Ovidio, maggiore commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 7 agosto 1920.

Munerato cav. Ferruccio, maggiore commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 16 novembre 1919.

Munerato cav. Ferruccio, maggiore commissario, collocato in P. A. S., a sua domanda, dal 16 ottobre 1920.

Gerardis cav. Noè, maggiore commissario, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 settembre 1920.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Ottolenghi cav. Marino, maggiore commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'8 marzo 1920.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Conti Gino, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 26 giugno 1917, richiamato in servizio effettivo dal 26 giugno 1920.

Giovannelli Girolamo, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa anzidetta è prorogata dal 23 agosto 1920.

Lo Vecchio Giovanni, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa anzidetta è prorogata dal 22 agosto 1920.

De Rosa Nicola, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Pivetti Ernesto, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1920.

I seguenti capitani commissari sono dispensati dal servizio attivo permanente, in seguito a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con la loro anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 1° ottobre 1920:

Gerali Marco — Colzi Giuseppe.

Ufficiali di sussistenza

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Bosco cav. Adelchi, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 15 giugno 1920.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Visca Romualdo, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 13 settembre 1920.

Crispo Vincenzo, tenente sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 9 agosto 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920.

Ravazzoni cav. Augusto — Favalli cav. Ettore — Giannoni cav. Enrico.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 41, dal 4 al 10 ottobre 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	3
»	Chiari	—	2	—	2
Cosenza (a)	Cosenza	—	1	—	2
Cremona	Cremona	—	1	—	2
Firenze (a)	San Miniato	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata (a)	Camerino	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano (a)	Lodi	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Sassari	Tempio Pausania	—	1	—	1
Siena (a)	Siena	—	1	—	1
Siracusa (a)	Modica	—	1	—	2
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		4	22	4	25
	Carbonchio sintomatico				
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	2
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	3	1	13	7
Modena	Pavullo nel Frignano	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
		4	6	14	13
	Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	1	—	2	—
»	Asti	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
	Segue: Afta epizootica.				
Alessandria	Novi Ligure	1	1	1	1
»	Tortona	—	1	—	1
Ascoli Piceno (a)	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	3	—
Belluno	Belluno	—	2	—	4
Bergamo	Benevento	6	—	6	—
»	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	5	1	8	1
Bologna	Bologna	9	—	11	2
»	Imola	2	—	6	—
Brescia	Breno	—	1	—	1
»	Brescia	7	4	11	5
»	Chiari	—	2	—	2
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanuova	3	1	3	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	1	—	1	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Cremona	1	5	1	7
Cuneo	Alba	2	3	6	8
»	Cuneo	1	1	1	2
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	2	—	4	1
Ferrara	Cento	1	—	3	—
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	3	1	4	1
Firenze (a)	Firenze	1	1	1	10
»	Pistoia	2	—	4	1
»	Rocca San Casciano	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Forlì	1	—	2	—
Genova	Genova	5	—	11	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
»	Sciacca	1	—	1	—
Lucca	Lucca	1	1	1	1
Mantova	Mantova	2	5	2	6
Massa e Carrara	Massa	1	1	1	1
Milano (a)	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	1	1	1	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	1	2	1	2
»	Pavullo nel Frign.	3	1	3	8

Segue: Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Novara	Biella	1	2	2	3
»	Varallo	1	—	1	—
»	Vercelli	2	1	2	1
Padova	Padova	5	2	6	3
Parma (a)	Borgo San Donnino	1	—	1	
»	Parma	2	—	2	—
Pavia (a)	Mortara	2	1	3	4
»	Pavia	1	1	1	1
»	Voghera	2	3	3	9
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	2	1	8
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	5	—	25	—
»	Piacenza	11	1	31	2
Pisa	Pisa	—	1	—	1
	Volterra	2	1	9	2
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Potenza	2	—	4	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	4	—	5	1
»	Ravenna	4	—	15	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	4
Rovigo (a)	Rovigo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena (a)	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Torino	Ivrea	1	4	2	4
»	Pinerolo	4	—	6	—
»	Susa	1	—	1	—
»	Torino	9	1	16	2
Treviso	Treviso	1	—	1	—
Udine	Pordenone	3	1	4	1
»	Udine	3	1	3	2
Venezia	Venezia	—	2	—	2
Verona	Verona	5	1	6	2
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		156	67	268	127

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Sulmona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	4	—	14	—
Arezzo (a)	Arezzo	4	1	11	3
Ascoli Piceno (a)	Ascoli Piceno	1	3	4	12
»	Fermo	4	4	16	34
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	4	2
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	2	15	4
»	Imola	2	—	6	7
Campobasso	Campobasso	—	2	—	2

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Campobasso	Isernia	—	1	—	2
»	Larino	1	2	1	4
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Como	Como	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	1	—	2	—
Firenze (a)	Firenze	2	—	2	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	2	—	7
Lucca	Lucca	1	—	1	—
Macerata (a)	Camerino	—	2	—	4
»	Macerata	5	3	65	23
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	1	1	1	1
Napoli	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	1
Perugia	Perugia	—	2	—	2
»	Rieti	1	—	3	—
»	Terni	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	—	1	—	1
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	1	1	1	1
Rovigo (a)	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena (a)	Montepulciano	1		2	—
»	Siena	2	—	5	1
Teramo	Penne	2	—	4	—
»	Teramo	4	2	26	14
Torino	Torino	—	1	—	1
Treviso	Treviso	1	—	1	—
Udine	Tolmezzo	2	—	4	—
»	Udine	2	1	4	2
Venezia	Venezia	2		2	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		56	44	202	141

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Aquila	3	—	15	—
»	Avezzano	2	—	5	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
		8	—	24	—